

Approvate con Determinazione AU n. 435 del 5/12/2023

LINEE GUIDA RELATIVE ALL'APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DI ROTAZIONE, ALLA FASE DI VERIFICA DEI REQUISITI NONCHE' ALLA RICHIESTA DELLA GARANZIA DEFINITIVA NELL'AMBITO DELLE PROCEDURE PER L'AFFIDAMENTO DEI CONTRATTI PUBBLICI DI IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE EUROPEE, ADOTTATE AI SENSI DEGLI ARTICOLI 49, 52 E 53 DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 MARZO 2023, N. 36 - (Codice dei contratti pubblici)

DISPOSIZIONI COMUNI

Le presenti Linee Guida, redatte in attuazione degli articoli 49, 52 e 53, comma 4, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (d'ora in poi anche codice), si applicano in ogni caso in cui si intenda affidare lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie europee.

In particolare, le disposizioni seguenti si propongono di rendere effettiva l'applicazione dei principi di rotazione, parità di trattamento, non discriminazione e concorrenza tra gli operatori.

Per quanto non espressamente previsto nelle presenti Linee Guida si rinvia ai principi generali e alle norme applicabili contenute nel citato Codice e a ogni altra disposizione vigente in materia.

PARTE I - APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DI ROTAZIONE NELL'AFFIDAMENTO DEI CONTRATTI PUBBLICI, AI SENSI DELL'ARTICOLO 49 DEL CODICE

Art. 1 - Oggetto e finalità

Il principio di rotazione ha l'obiettivo di evitare la formazione di rendite di posizione e persegue l'effettiva concorrenza, poiché consente la turnazione tra i diversi operatori e l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese agli affidamenti.

Le disposizioni seguenti guidano nell'applicazione del principio di rotazione nelle procedure di affidamento di forniture, servizi e lavori di valore inferiore alle soglie comunitarie, in applicazione dell'art. 49 del codice, da intendersi quale principio generale degli affidamenti dei contratti sottosoglia e, ai sensi del comma 3 del medesimo articolo, individua le fasce di valore economico.

Art. 2 - Principio di rotazione

L'art. 49 del codice stabilisce, al primo comma, il principio secondo cui gli affidamenti avvengono *"nel rispetto del principio di rotazione"*.

Il secondo comma sancisce, poi, sempre in applicazione di detto principio, che *"è vietato l'affidamento o l'aggiudicazione di un appalto al contraente uscente nei casi in cui due consecutivi affidamenti abbiano a oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, oppure nella stessa categoria di opere, oppure nello stesso settore di servizi"*.

In tali casi è vietato:

- un nuovo affidamento diretto al contraente uscente;
- l'invito alla procedura negoziata del contraente uscente.

Il testo di legge non pone, invece, limitazioni all' (re)invito di operatori economici già invitati in precedenza ma non risultati aggiudicatari.

Da segnalare anche l'assenza di riferimenti temporali, in mesi o anni, essendo previsto soltanto l'obbligo di "saltare un turno".

Tenuto conto di quanto sopra, il principio di rotazione si applica con riferimento all'affidamento immediatamente precedente a quello di cui si tratti, qualora sussistano i seguenti requisiti:

- gli affidamenti abbiano come oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico oppure nella stessa categoria di opere o nello stesso settore di servizi

(individuati fra quelli del vocabolario CPV, adottato dal Regolamento (CE) 213/2008 consultabile al link <https://simap.ted.europa.eu/it/web/simap/cpv>.

Dall'applicazione del principio di rotazione deriva il divieto di:

- arbitrario frazionamento dell'importo di un appalto unitario,
- ingiustificate aggregazioni o strumentali determinazioni del valore stimato di appalto,
- alternanza sequenziale di affidamenti diretti o di inviti agli stessi operatori economici;
- affidamenti o inviti disposti, senza adeguata giustificazione, a operatori economici riconducibili a quelli per i quali opera il divieto di invito o affidamento.

Art. 3 - Deroghe

Il principio di rotazione degli affidamenti non si applica:

- nelle procedure ordinarie su bando o negoziate "di tipo aperto", quando l'indagine di mercato sia stata effettuata senza porre limiti al numero di operatori economici in possesso dei requisiti richiesti da invitare alla successiva procedura negoziata (art. 49, comma 5 D.lgs. 36/2023);
- nel caso in cui l'oggetto del contratto ricada in un settore merceologico o categorie di opere diverso;
- nel caso in cui l'importo del nuovo affidamento ricada in una fascia di importo diversa rispetto a quello precedente.

Il principio di rotazione degli affidamenti può essere motivatamente derogato al fine di poter reinvitare o individuare quale affidatario diretto il contraente uscente nei seguenti casi:

- per importi inferiori ai 5.000 euro (art. 49, comma 6 D.lgs. 36/2023);
- per importi pari o superiori a 5.000 euro: con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, nonché di accurata esecuzione del precedente contratto (art. 49, comma 4 D.lgs. 36/2023). Tali requisiti devono **essere concorrenti e non alternativi** tra loro, pertanto, non è possibile derogare al principio di rotazione motivando unicamente con l'accurata esecuzione del precedente contratto, bensì dovranno contemporaneamente sussistere motivazioni legate alla struttura del mercato e all'effettiva ed assoluta assenza di alternative concorrenziali.

PARTE II - VERIFICHE DEI REQUISITI DEGLI OPERATORI ECONOMICI AGGIUDICATARI DI SERVIZI E FORNITURE E LAVORI DI IMPORTO INFERIORE ALLA SOGLIA DI RILEVANZA COMUNITARIA

Art. 4 - Oggetto e finalità

Nella presente parte si intendono disciplinare le procedure di verifica dei requisiti di cui agli artt. dal 94 al 100 del codice degli operatori economici affidatari di servizi, forniture e lavori di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria da parte di Sviluppoumbria S.p.A., nel rispetto delle procedure di cui all'art. 50 del codice.

Restano escluse le acquisizioni effettuate ai sensi e per gli effetti del "Regolamento avente ad oggetto le Spese Economiche" adottato da Sviluppoumbria S.p.A.

In particolare, i requisiti in argomento sono disciplinati come segue:

1. REQUISITI DI ORDINE GENERALE

- 1.a. Cause di esclusione automatica di cui all'art.94 del Codice;
- 1.b. Cause di esclusione non automatica di cui all'art.95 del Codice;
- 1.c. Disciplina dell'esclusione di cui all'art.96 del Codice;
- 1.d. Illecito professionale grave di cui all'art.98 del Codice;

2. GLI ALTRI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA

- 2.a. Verifica del possesso dei requisiti di cui all'art.99 del Codice;
- 2.b. Requisiti di ordine speciale di cui all'art. 100 del Codice.

I requisiti di partecipazione devono essere autodichiarati e quindi posseduti dai concorrenti al **momento della presentazione dell'offerta/preventivo e DEVONO ESSERE VERIFICATI PRIMA DELLA AGGIUDICAZIONE E DELLA STIPULA O ESECUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO (Artt. 17 commi 5, 7 e 8 e 50 comma 6), tenuto conto di quanto specificato ai paragrafi che seguono.**

1. REQUISITI DI ORDINE GENERALE

1.a. CAUSE DI ESCLUSIONE AUTOMATICA di cui all'art.94 DEL CODICE

Le cause di esclusione automatica sono disciplinate dall'art.94 del codice: l'assenza di tali cause è necessaria per la partecipazione alle procedure di affidamento e viene autocertificata ai sensi del D.P.R. 445/2000, anche mediante DGUE, dagli operatori economici in sede di presentazione della offerta. Trattasi di cause di esclusione automatica, salvo quanto previsto dal comma 7 dell'art.94, e di quanto disposto dall'art.96 comma 2, in presenza delle quali gli operatori economici sono esclusi dalla partecipazione a una procedura d'appalto o concessione, anche se riferiti a un suo subappaltatore, come previsto dal comma 4 dell'art. 119 del codice.

Trattasi di cause che operano sulla base di un accertamento "sic et simpliciter" e senza, quindi, lasciar alcun margine di valutazione alla Stazione appaltante, che deve di conseguenza disporre l'estromissione dal procedimento di gara al mero accertamento del "fatto storico".

Detta autocertificazione anche con compilazione del DGUE va richiesta e presentata a prescindere dall'importo della fornitura/servizio/lavoro, in sede di presentazione dell'offerta.

1.b. e 1.d. CAUSE DI ESCLUSIONE NON AUTOMATICA di cui all'art. 95 e ILLECITO PROFESSIONALE GRAVE di cui all'art.98 del CODICE

Le cause di esclusione NON automatica sono disciplinate dagli artt. 95 e art. 98 del codice: la assenza di tali cause è necessaria per la partecipazione alle procedure di affidamento e viene autocertificata ai sensi del D.P.R. 445/2000, anche mediante DGUE, dagli operatori economici in sede di presentazione della offerta. Trattasi di cause di esclusione NON automatica, in quanto comporteranno l'esclusione a seguito di valutazione della stazione appaltante tenuto conto di quanto previsto dagli stessi artt.95, 96 e 98 del codice.

Come previsto dal comma 4 dell'art. 119 del codice la disciplina delle cause di esclusione NON automatica si applica anche al subappaltatore dell'operatore economico.

Detta autocertificazione anche con compilazione del DGUE va richiesta e presentata a prescindere dall'importo della fornitura/servizio, in sede di presentazione dell'offerta.

2. GLI ALTRI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA. di cui all'art.100 DEL CODICE

Sulla base di quanto previsto dall'art. 100 del Codice, i requisiti di idoneità professionale, capacità economico e finanziaria e tecniche e professionali, qualora richiesti, devono essere attinenti e proporzionati all'oggetto dell'appalto.

Sviluppumbria indica nelle procedure le condizioni di partecipazione richieste, che possono essere espresse come livelli minimi di capacità, congiuntamente agli idonei mezzi di prova.

I requisiti sono oggetto di autocertificazione ai sensi della normativa di cui al D.P.R. n. 445/2000, anche mediante DGUE e nello specifico:

- i requisiti di idoneità professionale sono dimostrati mediante la dichiarazione di iscrizione alla CCIAA o iscrizione al competente ordine professionale, se richiesto;
- i requisiti di capacità economica e finanziaria sono dimostrati mediante uno o più dei seguenti documenti:
 - a) dichiarazione, sottoscritta in conformità alle disposizioni del D.P.R. n. 445/2000, concernente il fatturato minimo annuo, compreso un determinato fatturato minimo nel settore di attività oggetto di affidamento;
 - b) dichiarazione, sottoscritta in conformità alle disposizioni del D.P.R. n. 445/2000, concernente informazioni riguardo ai loro conti annuali che evidenzino in particolare i rapporti tra attività e passività;
 - c) copertura assicurativa contro i rischi professionali.

Ai sensi dell'art. 100, comma 11, del Codice, il fatturato minimo annuo non può comunque superare il doppio del valore stimato dell'appalto, maturato nel triennio precedente a quello di indizione della procedura. La stazione appaltante, ove richieda un fatturato minimo annuo, ne indica le ragioni nei documenti di gara.

- i requisiti di capacità tecniche e professionali sono dimostrati mediante dichiarazione del possesso delle risorse umane e tecniche e dell'esperienza necessarie per eseguire l'appalto con un adeguato standard di qualità.

In linea generale, Sviluppo Umbria S.p.A. intende richiedere la dimostrazione dei requisiti tecnico-economici, tenuto conto della tipologia ed entità di affidamento, in applicazione dell'art. 100 del codice, tramite la presentazione di una dichiarazione, sottoscritta in conformità alle disposizioni del D.P.R. n. 445/2000, concernente il fatturato globale o specifico d'impresa e l'importo relativo ai servizi o alle forniture nel settore oggetto della procedura, realizzati negli ultimi tre esercizi, decorrenti dalla data della lettera di invito o di pubblicazione dell'avviso pubblico. La autodichiarazione dovrà anche riportare l'elenco dei principali servizi o delle principali forniture prestati negli ultimi tre anni con l'indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati, dei servizi o forniture stessi.

Gli operatori economici possono soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 100 del Codice, necessari per partecipare ad una procedura e, in ogni caso, con eccezione dei requisiti di ordine generale, avvalendosi della capacità di altri soggetti facendo ricorso all'istituto dell'**avvalimento**, che consente di ricorrere ai requisiti di un altro soggetto (cosiddetta impresa ausiliaria), nei modi e alle condizioni di cui all'articolo 104 del Codice.

Art. 5 - TEMPISTICA E PROCEDURE PER I CONTROLLI

Tenuto conto di quanto previsto:

- dall'art. 17 comma 5, secondo il quale l'organo preposto alla valutazione delle offerte predispone la proposta di aggiudicazione alla migliore offerta non anomala. L'organo competente a disporre l'aggiudicazione esamina la proposta e, se la ritiene legittima e conforme all'interesse pubblico, DOPO AVER VERIFICATO IL POSSESSO DEI REQUISITI IN CAPO ALL'OFFERENTE, DISPONE L'AGGIUDICAZIONE, CHE E' IMMEDIATAMENTE EFFICACE;
- dall'art. 107, comma 1, lettera b), secondo il quale l'aggiudicazione avviene sul presupposto che l'offerta proviene da un offerente che non è escluso ai sensi del Capo II del titolo IV e che possiede i requisiti di cui all'art.100,
- dall'art. che stabilisce che dopo la verifica dei requisiti dell'aggiudicatario si può procedere all'esecuzione anticipata del contratto (anche senza stipulazione),
- e dall' art. 52 che al comma 1 stabilisce che se l'importo dell'affidamento diretto è inferiore a 40.000,00 euro il possesso dei requisiti è attestato con autodichiarazione da parte

dell'offerente e che la verifica da parte della stazione appaltante può essere effettuata a campione con modalità predeterminate ogni anno, con conseguente risoluzione del contratto (in essere), escussione della garanzia definitiva ove richiesta e comunicazione all'ANAC con sospensione dagli affidamenti da uno a dodici mesi in caso di mancata conferma dei requisiti generali o speciali dichiarati.

Considerato che le interpretazioni ad oggi maturate sulle modalità di espletamento delle verifiche di cui trattasi non sono né definitive né univoche, in particolare per quanto riguarda l'esecuzione in via anticipata del contratto, Sviluppumbria S.p.A. intende procedere nel seguente modo:

Art. 5.1. - AFFIDAMENTI DIRETTI DI IMPORTO INFERIORE AD EURO 40.000,00

Nel caso di affidamento diretto di servizi e forniture e lavori di importo inferiore a 40.000,00 euro gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti; Sviluppumbria effettua, di norma, prima della aggiudicazione e della esecuzione anticipata del contratto,

- la consultazione del casellario ANAC.

Il contratto deve in ogni caso contenere espresse e specifiche clausole, che prevedano, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti: la risoluzione dello stesso ed il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta, l'incameramento della cauzione definitiva ove richiesta e, quale ulteriore azione, comunicazione all'ANAC con sospensione dagli affidamenti da uno a dodici mesi.

Tenuto conto di quanto previsto dall'art.52, comma 1, per gli affidamenti di importo inferiore ad euro 40.000,00, Sviluppumbria S.p.A. effettuerà idonei controlli ai sensi dell'articolo 71, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, per i requisiti non verificati.

Nello specifico si procederà alla verifica di quanto autocertificato dall'operatore economico affidatario **semestralmente e su un campione pari al 10% degli affidamenti diretti inferiori ad euro 40.000,00 fatti nell'anno precedente.**

Nel campione di cui sopra verranno computati anche gli operatori economici già eventualmente sottoposti a verifica di tutti i requisiti PRIMA DELLA AGGIUDICAZIONE E DELLA STIPULA O ESECUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO.

Si procederà alle verifiche a cadenza semestrale nel corso dell'anno di riferimento, a seconda del numero di operatori da estrarre. La verifica delle autodichiarazioni riguarderà: le annotazioni riservate dell'ANAC, il DURC (solo se scaduto quello già in nostro possesso) e tutto quello che non sia già stato verificato.

Art. 5.2 AFFIDAMENTI DI IMPORTO PARI O SUPERIORE AD EURO 40.000,00

Successivamente alla proposta della aggiudicazione, ai fini dell'efficacia della stessa, è necessario provvedere d'ufficio al controllo della documentazione autocertificata dall'operatore economico aggiudicatario ed in particolare al controllo sui requisiti di ordine generale di cui agli artt. 94, 95 e 98 del Codice e sui requisiti speciali di idoneità professionale, di capacità economico e finanziaria e capacità tecniche e professionali di cui all'art. 100 del Codice, tenuto comunque conto di quanto previsto dall'art. 17 c. 8 e 9 del D. Lgs. 36/2023.

In tal caso il controllo dovrà avvenire necessariamente tramite Fascicolo Virtuale dell'operatore economico (FVOE) come previsto dal codice, salvo deroghe motivate dal RUP.

- a) verifiche assenza delle cause di esclusione di cui agli artt. 94, 95 e 98 del Codice**

Ai fini dell'espletamento delle verifiche concernenti la documentazione autocertificata, la stazione appaltante dovrà acquisire, nel rispetto dell'art. 99 del codice:

- certificazione del casellario giudiziale;
- DURC on line (Documento unico di regolarità contributiva);
- certificazione regolarità fiscale;
- Visura camerale;
- Annotazioni riservate ANAC;
- Anagrafe delle sanzioni amministrative;
- certificazione ex L.68/99.

In caso di contratti di importo superiore a 150 mila euro Sviluppumbria S.p.A. dovrà inoltrare alla Prefettura del luogo dove ha sede la stazione appaltante la richiesta di comunicazione ai sensi dell'art. 87 del D. Lgs 159/2011 (comunicazione antimafia) –

È stata attivata la BANCA DATI NAZIONALE UNICA, pertanto la comunicazione antimafia si potrà ottenere mediante consultazione della banca dati nazionale unica dal Prefetto della Provincia in cui le persone fisiche, le imprese, le associazioni o i consorzi risiedono o hanno la sede legale ovvero dal Prefetto della Provincia in cui è stabilita una sede secondaria con rappresentanza stabile nel territorio dello Stato per le società di cui all'articolo 2508 c.c..

b) verifiche requisiti di idoneità professionale, capacità economica e finanziaria e tecniche e professionali di cui all'art. 100 del codice

Sempre nel rispetto degli artt. 99 e 100 del codice il requisito di idoneità professionale è verificato tramite la visura CCIAA da richiedere alle competenti Camere di Commercio o la attestazione da richiedere agli ordini professionali.

Con riferimento alla prova della capacità economica e finanziaria la stessa può essere fornita mediante uno o più mezzi di prova indicati nel codice.

Le capacità tecniche degli operatori economici possono essere dimostrate oltre che con quanto previsto dall'art.100 (in particolare con il regolamento che dovrà essere approvato) anche con uno o più mezzi di prova di cui agli allegati II.11 e II.12, del codice.

La richiesta di comprova agli operatori economici sarà inoltrata per PEC, precisando che il termine di dieci giorni per la presentazione della documentazione decorre dalla data di ricezione della PEC.

Art. 6 - Verifiche per gli operatori economici stranieri

Per quanto attiene ai servizi svolti da operatori economici stranieri:

Tenuto conto di quanto stabilito dalle norme sopra richiamate e di quanto previsto dall'art. 24 del Codice – Fascicolo Virtuale dell'Operatore economico (FVOE) – e come definito dalla DELIBERA ANAC n. 262 del 20 giugno 2023 che dispone all'art.3 Funzionalità del FVOE, comma 3.3 che:

- g) *gli OE non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia si dotano di un indirizzo di posta elettronica certificata o di un servizio di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;*
- h) *Per gli OE non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia l'acquisizione dei dati di cui al precedente punto 2, lettera a) con riguardo all'acquisizione delle informazioni certificate comprovanti il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario per l'affidamento dei contratti pubblici, è effettuata ai sensi dell'articolo 40, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28/12/2000 e la relativa verifica è svolta con le modalità previste dall'articolo 71, comma 2, del medesimo decreto.*

Sviluppumbria S.p.A. in tali situazioni opererà nel seguente modo:

- **verifiche per gli operatori economici stranieri (UE) con svolgimento del servizio in Italia senza stabile organizzazione in Italia:**
 1. l'operatore economico dovrà compilare il DGUE italiano (o il nostro modello art. 94) indicando la documentazione equipollente nel paese di riferimento attestante il possesso dei requisiti dichiarati (oppure possiamo già indicarla noi consultando preliminarmente e-CERTIS);
 2. gli uffici verificheranno l'equipollenza dei certificati indicati dall'operatore economico tramite il sistema E-CERTIS;
 3. si potrà richiedere direttamente i certificati agli operatori economici UE;
 4. gli uffici richiederanno il Casellario giudiziale al Tribunale di Perugia ed il Casellario delle sanzioni amministrative all'ANAC; per le gare si procederà tramite FVOE.
- **verifiche per gli operatori economici stranieri (UE) con svolgimento del servizio fuori Italia (UE) senza stabile organizzazione in Italia:**
 1. all'operatore economico verrà fatto compilare il DGUE europeo reso editabile e non quello italiano;
 2. verificare l'equipollenza dei certificati indicati dall'operatore economico con e-CERTIS;
 3. richiedere agli operatori economici UE direttamente i certificati;
 4. richiedere il casellario giudiziale al tribunale di Perugia e il casellario ANAC;
 5. per le gare procederà tramite FVOE.
- **verifiche requisiti art. 94 per gli operatori economici stranieri (Extra UE) senza stabile organizzazione in Italia:**
 1. far compilare l'anagrafica integrando la stessa con dichiarazioni circa la regolarità contributiva e regolarità fiscale;
 2. l'operatore economico dovrà indicare e presentare la documentazione equipollente nel paese di riferimento attestante il possesso dei requisiti dichiarati in anagrafica;
 3. richiedere il casellario giudiziale al tribunale di Perugia e il casellario ANAC.
 4. per le gare procederà tramite FVOE.

PARTE III – GARANZIE DEFINITIVE PER L'ESECUZIONE DEI CONTRATTI

Art. 7 - RICHIESTA DELLA GARANZIA DEFINITIVA

In attuazione dell'art. 53, comma 4 del codice, Sviluppo Umbria S.p.A. non richiederà la garanzia definitiva per l'esecuzione di contratti di importo inferiore ad Euro 40.000,00 qualora, a seguito della consultazione del casellario ANAC, non risultino iscrizioni a carico dell'operatore economico aggiudicatario.

In caso di contratti di importo pari o superiore ad Euro 40.000,00 ed inferiore ad Euro 140.000,00 Sviluppo Umbria S.p.A. non richiederà la garanzia definitiva qualora si tratti di contratti ad esecuzione istantanea e a seguito della consultazione del casellario ANAC, non risultino iscrizioni a carico dell'operatore economico aggiudicatario.

Per i contratti di importo pari o superiore ad Euro 140.000,00 fino alle soglie europee, si applica la disposizione di cui all'art. 53, comma 4 del codice.